

AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI

Deliberazione della Giunta Municipale
del Comune di Favignana n. 237 del 27 dicembre 2012

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI
(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)**

ANNO 2013

Art. 1 – Validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Gli articoli 15 e 16 del presente Disciplinare sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Art. 2 – Immersioni subacquee

1. Ad integrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento, nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
2. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:
 1. Secca Fondale - Favignana
 2. Secca Fondale 2 - Favignana
 3. Secca del Toro Canyon - Favignana
 4. Secca del Toro Levante - Favignana
 5. Secca del Toro Nord-Ovest (Parete)- Favignana
 6. Parete di Nettuno - Favignana
 7. Mare Nasse – Favignana
 8. La Secca Continua 1 - Favignana
 9. L'Orologio (La Secca Continua 2) - Favignana
 10. Bosco - Favignana
 11. Manuzza - Favignana
 12. Fata Morgana - Favignana
 13. Secca del Trigone (Nonna Venus) - Favignana
 14. Secca del Feudatario - Favignana

15. Palo degli Spirografi - Favignana
16. Galeotta 1 – Favignana
17. Galeotta 2 – Favignana
18. Scoglio Palumbo - Favignana
19. Scoglio Corrente - Favignana
20. Cala Galera - Favignana
21. Cala Rotonda (Spalla) - Favignana
22. Grotta di Cala Rotonda - Favignana
23. Punta Sottile - Favignana
24. Furitana - Favignana
25. Sito Archeologico - Levanzo
26. Cala Tramontana - Levanzo
27. Capo Grosso - Levanzo
28. Relitto motonave Elphis - Isola di Formica
29. Relitto Vickers Wellington MK 2 - Isola di Formica
30. Scoglio di Tramontana – Marettimo
31. Scoglio Est Punta Bassana – Marettimo
32. Scoglio Cavo – Marettimo
33. Orlata di Cala Martina – Marettimo
34. Martina – Marettimo
35. La Cattedrale – Marettimo
36. Grotta di Cala Martina – Marettimo
37. Scoglio Spandillo – Marettimo
38. Grotta con sifone – Marettimo
39. Secca del Cretazzo – Marettimo
40. Orlata del Cretazzo – Marettimo
41. Cretazzo – Marettimo
42. Faro 1 – Marettimo
43. Faro – Marettimo
44. Cala Bianca Ovest– Marettimo
45. Cala Bianca – Marettimo
46. Cala Bianca Nord – Marettimo
47. Punta Mugnone 1 – Marettimo
48. Punta Mugnone 2 – Marettimo
49. Scalo Maestro – Marettimo
50. Grotta del Tuono – Marettimo
51. Punta Troia (Castello) – Marettimo
52. Secca del Cammello 2 – Marettimo
53. Secca del Cammello - Marettimo
54. Scoglio del Cammello – Marettimo
55. San Simone 3 – Marettimo
56. San Simone (Orlata) – Marettimo
57. San Simone 2 – Marettimo
58. Punta San Simone (San Simone 1) – Marettimo
59. Relitto Klizia – Marettimo
60. Secca Scaletta - Levanzo

61. Secca Punta Pesce - Levanzo
62. U Pirtuso - Levanzo
63. Urlo Nucidda - Levanzo
64. Orlo Capo Grosso - Levanzo
65. Orlo Pietre Varate - Levanzo
66. Caduta Cala Calcara - Levanzo
67. Faraglione - Levanzo
68. Parete del Faro - Levanzo
69. Banconi della Lera - Levanzo
70. Orlo del Genovese - Levanzo
71. Mare delle Occhiate - Levanzo

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le immersioni subacquee direttamente all'utenza, l'Ente gestore può stipulare idonea convenzione con i titolari dei servizi di noleggio di attrezzature ARA.
4. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

Art. 3 – Visite guidate subacquee

1. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, come previsto dall'articolo 15, comma 16 del Regolamento, le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente Autorità marittima, ed in ogni caso imbarcando un numero di escursionisti non eccedente le 30 unità, al fine di contingentare le presenze nei siti di immersione e consentire ai centri di immersione un'adeguata supervisione delle attività svolte in immersione dai subacquei imbarcati.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4, del Regolamento, nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee senza autorespiratore, quali snorkeling e seawatching, svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore, da svolgersi secondo itinerari previamente comunicati al medesimo Ente gestore.
3. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i medesimi di cui al precedente articolo 2, comma 2.
4. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Art. 4 – Navigazione da diporto

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore nella zona A di Marettimo ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado e ai coniugi dei predetti soggetti, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore in zona B ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana è estensibile anche ai

parenti di primo grado e ai coniugi dei predetti soggetti, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa, ad un numero massimo di 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana¹.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Ente gestore assicura il necessario ricambio tra i soggetti autorizzati, rilasciando autorizzazioni esclusivamente giornaliere e settimanali, anche rinnovabili, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, in zona B è consentito l'accesso alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, anche al fine di raggiungere le aree destinate a campi ormeggio di cui al successivo articolo 5, comma 1. L'accensione del motore è comunque consentita per ragioni di sicurezza e nelle operazioni di manovra.
6. Ai soli fini del rilascio dell'autorizzazione ai natanti per la navigazione a motore in zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento, possono essere assimilati ai residenti e ai proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana i soggetti domiciliati per ragioni di lavoro e i soggetti titolari di regolare contratto di locazione pluriennale nel medesimo Comune di Favignana.

Art. 5 - Ormeggio

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'Ente gestore.
2. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore su base giornaliera, settimanale e mensile:
 - presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato (autorizzazioneonline.ampisoleegadi.it);
 - presso i campi boe, mediante il personale incaricato dall'Ente gestore, con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo art. 15.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento, i titolari di strutture per l'ormeggio delle unità da diporto nei porti dell'area marina protetta sono tenuti ad acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria determinato in funzione del numero delle unità da

¹ Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazione nel Comune di Favignana.

diporto ormeggiate. A tal fine, l'Ente gestore può stipulare apposita convenzione con i titolari delle strutture per l'ormeggio.


4. Ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio nei porti dell'area marina protetta, gli operatori sono tenuti a riscuotere, per ogni giorno di ormeggio nelle acque della medesima area marina protetta, il contributo di ingresso pari ad Euro 1,50 (Euro uno/50) per ogni unità navale ormeggiata. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta potrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.
5. Nell'area marina protetta sono individuati i seguenti specchi acquei, acquisiti in consegna da questo Ente gestore, ove sono installati stagionalmente campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, ciascuno delimitato dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:

a. Faraglione Ovest (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 15,675"	E12° 18' 6,109"
2	N37° 57' 20,853"	E12° 18' 20,444"
3	N37° 57' 15,511"	E12° 18' 23,295"
4	N37° 57' 11,041"	E12° 18' 11,752"


b. Faraglione Est (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 18,507"	E12° 18' 32,323"
2	N37° 57' 10,241"	E12° 18' 40,169"
3	N37° 57' 8,403"	E12° 18' 36,334"
4	N37° 57' 11,333"	E12° 18' 31,610"




c. Cala Rossa (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 34,469"	E12° 21' 40,747"
2	N37° 55' 31,875"	E12° 21' 57,649"
3	N37° 55' 25,608"	E12° 21' 53,821"
4	N37° 55' 27,463"	E12° 21' 41,147"




d. Bue Marino (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 57,153"	E12° 22' 14,414"
2	N37° 54' 56,135"	E12° 22' 19,348"
3	N37° 54' 38,383"	E12° 22' 13,514"
4	N37° 54' 39,401"	E12° 22' 8,580"




e. Cala Azzurra (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 26,591"	E12° 21' 35,970"
2	N37° 54' 27,558"	E12° 21' 47,863"
3	N37° 54' 22,240"	E12° 21' 48,551"
4	N37° 54' 21,256"	E12° 21' 36,663"




f. Marasolo (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 12,432"	E12° 19' 1,251"
2	N37° 55' 2,873"	E12° 19' 8,903"
3	N37° 55' 1,280"	E12° 19' 5,732"
4	N37° 55' 10,840"	E12° 18' 58,081"




g. Scindo Passo (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 5,702"	E12° 18' 26,249"
2	N37° 55' 8,823"	E12° 18' 44,460"
3	N37° 55' 6,699"	E12° 18' 45,040"
4	N37° 55' 5,708"	E12° 18' 39,255"
5	N37° 54' 59,513"	E12° 18' 40,266"
6	N37° 54' 58,495"	E12° 18' 31,419"




h. Preveto (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 4,690"	E12° 18' 8,364"
2	N37° 55' 3,129"	E12° 18' 9,566"
3	N37° 54' 54,100"	E12° 17' 50,877"
4	N37° 54' 55,661"	E12° 17' 49,675"




i. Capo Grosso (Zona B, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 55,097"	E12° 19' 41,846"
2	N38° 1' 9,694"	E12° 19' 49,153"
3	N38° 1' 8,318"	E12° 19' 54,473"
4	N38° 0' 53,382"	E12° 19' 46,367"



j. Punta Altarella (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,600"	E12° 20' 55,278"
2	N37° 59' 56,065"	E12° 20' 58,732"
3	N37° 59' 46,413"	E12° 21' 6,229"
4	N37° 59' 44,631"	E12° 21' 2,921"




k. Cala Minnola (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,346"	E12° 21' 7,373"
2	N37° 59' 30,803"	E12° 21' 12,061"
3	N37° 59' 26,945"	E12° 21' 12,662"
4	N37° 59' 26,488"	E12° 21' 7,974"


l. Cala Fredda (Zona C, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 17,995"	E12° 20' 43,437"
2	N37° 59' 18,955"	E12° 20' 50,183"
3	N37° 59' 15,695"	E12° 20' 50,924"
4	N37° 59' 14,734"	E12° 20' 44,178"



m. Cala Tramontana (Zona B, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 32,610"	E12° 19' 29,624"
2	N38° 0' 41,917"	E12° 19' 39,284"
3	N38° 0' 37,761"	E12° 19' 44,569"
4	N38° 0' 31,840"	E12° 19' 38,029"
5	N38° 0' 31,088"	E12° 19' 33,192"




n. Scalo Maestro (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,540"	E12° 3' 21,840"
2	N37° 59' 32,670"	E12° 3' 21,960"
3	N37° 59' 32,041"	E12° 3' 39,322"
4	N37° 59' 28,153"	E12° 3' 37,350"

o. Cala Manione (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,740"	E12° 3' 46,260"
2	N37° 59' 21,540"	E12° 3' 49,200"
3	N37° 59' 20,760"	E12° 3' 51,240"
4	N37° 59' 15,900"	E12° 3' 48,360"




p. Finocchio marino (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 13,320"	E12° 4' 59,820"
2	N37° 57' 13,740"	E12° 5' 2,220"
3	N37° 57' 2,520"	E12° 5' 5,460"
4	N37° 57' 2,100"	E12° 5' 3,060"

q. Conca (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 56,599"	E12° 4' 36,410"
2	N37° 56' 54,779"	E12° 4' 44,339"
3	N37° 56' 51,112"	E12° 4' 40,009"
4	N37° 56' 52,207"	E12° 4' 36,606"



6. L'Ente gestore può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta dei rifiuti del diporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, per i costi di conferimento dei rifiuti a terra, stabilito al successivo articolo 15.

Art. 6 - Ancoraggio


1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è

consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio alle unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona B, i soggetti di cui alle disposizioni del precedente articolo 4, comma 3 (n. massimo 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana) e del precedente comma 2 del presente articolo (unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela") sono tenuti al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 15.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento, in esito alle attività di monitoraggio svolte dall'Ente gestore, nelle zone B e C dell'area marina protetta sono individuate le seguenti "aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale", ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:


a. Capo Grosso, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 1' 0,187"	E12° 19' 53,863"
2	N38° 1' 5,417"	E12° 19' 46,163"
3	N38° 1' 21,505"	E12° 19' 58,436"
4	N38° 1' 21,436"	E12° 20' 8,793"
5	N38° 1' 14,197"	E12° 20' 7,937"



b. Cala Tramontana, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 34,116"	E12° 19' 22,651"
2	N38° 0' 40,425"	E12° 19' 46,265"




c. Cala Fredda, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 11,192"	E12° 20' 39,018"
2	N37° 59' 17,430"	E12° 20' 58,740"


d. Cala Minnola, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 25,006"	E12° 21' 4,228"
2	N37° 59' 24,626"	E12° 21' 13,838"
3	N37° 59' 33,869"	E12° 21' 11,309"



e. Punta Altarella, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,317"	E12° 20' 52,665"
2	N37° 59' 56,938"	E12° 20' 58,054"
3	N37° 59' 44,390"	E12° 21' 7,800"
4	N37° 59' 43,252"	E12° 21' 5,460"




f. Scalo Maestro, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 28,058"	E12° 3' 20,065"
2	N37° 59' 36,624"	E12° 3' 20,271"
3	N37° 59' 35,000"	E12° 3' 45,155"

g. Cala Manione, zona C di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,741"	E12° 3' 42,109"
2	N37° 59' 24,622"	E12° 3' 51,189"




h. Conca, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 57,329"	E12° 4' 31,306"
2	N37° 56' 51,275"	E12° 4' 43,290"
3	N37° 56' 53,343"	E12° 4' 45,382"


i. Finocchio marino, zona C di Marettimo.

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 12,575"	E12° 4' 54,579"
2	N37° 57' 15,072"	E12° 4' 58,795"
3	N37° 57' 1,098"	E12° 5' 12,624"
4	N37° 56' 58,939"	E12° 5' 9,424"




j. Punta Mugnone, zona B di Marettimo.

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 24,039"	E12° 1' 19,629"
2	N37° 59' 24,892"	E12° 1' 43,559"
3	N37° 59' 15,348"	E12° 1' 46,519"
4	N37° 59' 15,730"	E12° 1' 19,687"




k. Faraglione, zona B di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 9,676"	E12° 18' 11,335"
2	N37° 57' 17,021"	E12° 18' 8,142"
3	N37° 57' 30,689"	E12° 18' 27,466"
4	N37° 57' 16,517"	E12° 18' 48,551"
5	N37° 57' 6,008"	E12° 18' 33,891"




l. Cala Rossa, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 25,738"	E12° 21' 38,425"
2	N37° 55' 34,859"	E12° 21' 38,567"
3	N37° 55' 35,179"	E12° 21' 59,197"
4	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"




m. Bue Marino, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 59,143"	E12° 22' 11,695"
2	N37° 54' 57,935"	E12° 22' 20,857"
3	N37° 54' 43,849"	E12° 22' 15,769"
4	N37° 54' 45,598"	E12° 22' 8,403"




n. Cala Azzurra, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"




o. Marasolo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 14,529"	E12° 18' 51,911"
2	N37° 54' 58,049"	E12° 19' 9,263"




p. Scindo Passo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 0,458"	E12° 18' 21,277"
2	N37° 55' 4,999"	E12° 18' 45,432"
3	N37° 55' 12,292"	E12° 18' 43,763"




q. Preveto, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 56,257"	E12° 17' 22,881"
2	N37° 54' 55,088"	E12° 17' 24,575"
3	N37° 54' 55,358"	E12° 18' 0,549"
4	N37° 54' 52,955"	E12° 18' 15,118"
5	N37° 54' 59,818"	E12° 18' 18,841"




r. Cala Rotonda, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 24,890"	E12° 16' 46,600"
2	N37° 55' 19,055"	E12° 16' 49,286"



s. Pozzo Ponente, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 4,406"	E12° 16' 21,493"
2	N37° 56' 3,491"	E12° 16' 34,083"



5. All'interno delle aree di cui alle lettere da g) a s) del precedente comma, situate in zona C, l'ancoraggio è consentito esclusivamente al di fuori dei campi ormeggio eventualmente presenti², dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima, alle seguenti unità:
 - a. natanti, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
 - b. imbarcazioni e navi da diporto, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona C di cui al precedente comma 5, lettera b),
 - a. i residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Favignana, nonché i loro parenti di primo grado e i coniugi, sono esentati al pagamento del corrispettivo;
 - b. i non residenti nel Comune di Favignana sono tenuti al pagamento del corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese di cui al successivo articolo 15.
7. Il divieto all'ancoraggio notturno di cui al precedente comma 5, all'interno delle aree situate in zona C di cui alle lettere da g) a r) del precedente comma 4, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima competente, è sospeso fino al completamento dell'installazione dei campi ormeggio per il diporto ivi previsti.


Art. 7 - Attività di trasporto passeggeri

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall'Autorità Marittima, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri le unità navali a ciò adibite, in numero massimo di 8 unità, con un

² Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b del Regolamento dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi".


- massimo di n. 2 autorizzazioni per singolo armatore residente nel Comune di Favignana, e un massimo di n. 1 autorizzazione per gli armatori non residenti.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto passeggeri di cui al precedente comma, l'ente gestore attribuisce priorità alle unità navali già autorizzate nelle precedenti annualità e, subordinatamente, secondo i seguenti criteri di eco-compatibilità delle unità navali, già stabiliti al comma 13, dell'art. 19 del Regolamento:
 - a. per le imbarcazioni (lft tra 10 e 24 m): motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. per le navi da diporto: rispetto degli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
 - c. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
 3. In caso di parità dei requisiti di eco-compatibilità, l'ente gestore attribuisce l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.
 4. Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili sulle 8 unità adibite al trasporto passeggeri non potrà superare il limite del totale delle portate massime delle barche autorizzate nel 2011, pari a 1.387 persone. L'Ente gestore stabilisce il n. massimo di passeggeri autorizzati per ciascuna unità navale, applicando una uguale riduzione percentuale al carico massimo trasportabile delle medesime unità, secondo quanto dichiarato dall'armatore all'atto dell'istanza. La riduzione percentuale è desunta in base alla differenza tra il totale dei passeggeri trasportabili nelle 8 unità autorizzate e il limite massimo di passeggeri autorizzabili (1387).
 5. Le attività di trasporto passeggeri lungo le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore sono consentite esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a. con partenza da un unico porto prestabilito e rotta lungo itinerari concordati con l'Ente gestore, salvo il successivo punto e;
 - b. con obbligo di sosta in porto
 - i. nell'isola di Favignana, per un tempo minimo di ore 2;
 - ii. nell'isola di Levanzo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
 - iii. nell'isola di Marettimo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
 - c. gli armatori sono tenuti a relazionare settimanalmente all'Ente gestore sul numero dei passeggeri imbarcati e sulle soste effettuate in porto e lungo l'itinerario di viaggio;
 - d. per ciascuna isola, sono consentite due soste di massimo 45 minuti in aree concordate con l'Ente gestore, che assicurino il riposo in funzione delle condizioni meteo marine presenti. Per le unità navali non autorizzate all'entrata in vigore del Regolamento sono escluse le seguenti aree di maggiore fruizione balneare e diportistica:
 - i. Cala Rossa, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 26,736"	E12° 21' 37,394"
2	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"



ii. Cala Azzurra, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"



- e. nel corso delle crociere, ai sensi del comma 15 dell'Articolo 19 del Regolamento, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore.
6. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri possono sostituire o modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all'Ente gestore il trasferimento della relativa autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili stabilito al precedente comma 2.

7. Ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nell'area marina protetta, gli armatori sono tenuti a riscuotere, per ogni spedizione ed escursione all'interno dell'area marina medesima, il contributo di ingresso pari ad Euro 1,50 (Euro uno/50) per ogni singolo passeggero. A tal fine, gli armatori titolari delle unità adibite ad attività di trasporto passeggeri devono stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta dovrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.

Art. 8 - Attività di visite guidate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto istitutivo dell'area marina protetta, nella zona A di Marettimo le attività di visite guidate di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un massimo di 30 passeggeri.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di visite guidate le seguenti unità navali:
 - a. unità navali adibite alle visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento;
 - b. unità navali di proprietà di soggetti e imprese residenti nel Comune di Favignana, già autorizzate all'attività di trasporto passeggeri ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, in numero massimo di 3 unità;
 - c. unità navali adibite a visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, di proprietà di soggetti richiedenti nuove autorizzazioni successive alla data di entrata in vigore del Regolamento, in numero massimo di 10 unità.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate di cui al precedente comma 3, lettera c) sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento del 70% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Nella zona A di Marettimo è consentito l'accesso alle grotte, a lento moto, alle unità navali di proprietà dei residenti nel comune di Favignana già autorizzate dall'Ente gestore per lo svolgimento di visite guidate ai sensi dell'Art. 19, comma 2, lettera b), del Regolamento, purché dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Ai fini dello svolgimento delle visite guidate nella zona A di Marettimo da parte delle unità navali adibite a tale scopo di proprietà dei residenti nel Comune di Favignana, autorizzate per un numero massimo giornaliero di 5 unità ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettera b), del Regolamento, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Ente gestore, con congruo preavviso, il calendario delle relative uscite.

Art. 9 – Attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento, ed in prima applicazione del criterio di contingentamento delle presenze turistiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo,
 - a) nelle zone B, C e D l'esercizio dei servizi di locazione è consentito esclusivamente imbarcando un massimo di 30 passeggeri;

- b) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione è stabilito in numero di 250.
- 2) Le unità navali autorizzate a svolgere servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Art. 10 - Attività di whale watching

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di whale-watching nell'area marina protetta, i soggetti e le imprese interessate devono acquisire l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.
2. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di whale-watching sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Art. 11 – Pesca ricreativa e sportiva

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento, sono autorizzabili alla pesca sportiva in zona B anche i parenti di primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
3. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del Regolamento, è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con palangari di fondo con un numero di ami non superiore a 150.
4. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità già indicati all'art. 25, comma 4 del Regolamento, di seguito riportati:
 - i. sia da terra che da unità navale, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - ii. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
 - iii. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
 - iv. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
 - v. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
 - vi. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
 - vii. non è consentita la pesca con affondatore;
 - viii. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;

- ix. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - x. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia³, è consentito il prelievo dei ricci di mare in zona B e C, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, per un prelievo cumulativo giornaliero di massimo 50 esemplari, di dimensioni minime non inferiori a 7 cm, aculei compresi, e comunque non superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale.
 6. In prima applicazione di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 25 del Regolamento, relativi ai criteri di contingentamento delle attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, sono sospese le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 25 (divieto alla pesca con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, autorizzati dall'Ente gestore, nonché ai loro parenti di primo grado, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
 7. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca ricreativa e sportiva". A tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. I soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono debitamente compilati i predetti formulari, godono di riduzioni per il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle successive autorizzazioni.

Art. 12 - Pesca professionale

1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è meglio specificata come segue:

a. il comma 3 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettime, con i seguenti attrezzi e modalità, da utilizzarsi in alternativa **fra loro in ogni singola uscita**:
 - a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia **di dimensioni non inferiori** all'"11" (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca **dall'alba al tramonto**, e con maglia **di dimensioni non inferiori** all'"8" (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero **35,7⁴** mm per

³ Ai sensi dell'art. 4 del DM del 12 gennaio 1995 e dell'art. 4 del Decreto 7 luglio 1995 dell'Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata dal 1 maggio al 30 giugno.

⁴ Correzione di un mero refuso (32,5 mm) contenuto nel Regolamento.

lato), per la pesca **dal tramonto all'alba**, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;

- b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
- c. nasse, **lenze e arpioni**, come previsto dalla normativa vigente.

2. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono estese anche alla zona B di Marettimo. Il comma 5 dell'art. 23 è quindi rettificato e integrato come segue, anche sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, ai fini di una maggiore chiarezza della norma:

5. **Nella zona B di Marettimo** e in zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro **in ogni singola uscita**:

- a) la pesca con reti tipo ferrettara e agugliara;
- b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
 - i) **rete combinata o incastellata**⁵, denominata "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 56 mm;
 - ii) rete fissa localmente denominata "palamitara", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale con **rete a circuizione senza chiusura, denominata tartarone** ("tartarune"), in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente⁶ a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

3. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:

a. il comma 6 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani**.

b. il comma 7 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani** alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.

⁵ La rete combinata è più precisamente una rete mista, in parte tremaglio e in parte imbrocco.

⁶ Attualmente il Regolamento CE e successivi decreti attuativi vieta l'utilizzo del "Tartarone".

c. il comma 9 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani**, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

d. il comma 10 dell'articolo 23 è meglio specificato come segue:

10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani**, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

4. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.
5. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché in considerazione dell'entrata in vigore dei divieti di cui al regolamento CE n. 1967/2006, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono integrate come segue:
 - a. “Nella zona C di Marettimo è consentita, per un periodo massimo di 20 giorni, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca artigianale delle mensole (*Spicara maena*), ai pescatori già autorizzati all'esercizio della piccola pesca professionale nella zona C dell'isola di Marettimo e ad un massimo di n. 7 unità già tradizionalmente operanti nell'area, iscritte presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani, secondo le seguenti disposizioni:
 - i. utilizzo e imbarco a bordo di massimo 20 pezze di rete da posta, per una lunghezza massima totale di 1000 metri, anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni non inferiori al “13”, segnalata come previsto dalla normativa vigente. Al termine del periodo è fatto obbligo di dichiarare le catture effettuate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.”
 - b. “Nelle zone B e C è consentita, per il periodo dal 1 marzo al 15 maggio, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, la piccola pesca artigianale della boga (*Boops boops*) e dello zerro o “ritunno” (*Spicara smaris*), secondo le seguenti disposizioni:
 - i. con rete da posta anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni come stabilito dalle disposizioni vigenti⁷, segnalata come previsto dalla normativa vigente.”
6. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

⁷ Si intende il DPR n. 1639 del 1968.

Art. 13 - Pescaturismo

1. Nelle zona A di Marettimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore allo svolgimento di visite guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni, esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca.
2. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di pescaturismo sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Art. 14 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare e scadono inderogabilmente al 31 dicembre 2013.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 3 (visite guidate subacquee), 7 (trasporto passeggeri), 8 (visite guidate), 9 (noleggio e locazione di unità da diporto) e 10 (attività di whale-watching), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione, come previsto dall'articolo 30, comma 6, del Regolamento.

Art. 15 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto anche su base giornaliera.
2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di whale-watching è disposto su base mensile e annuale.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto anche su base mensile e annuale, per le unità da diporto in noleggio e locazione e per gli operatori che effettuano servizi di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto anche su base giornaliera e settimanale.
5. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Ricerca scientifica	--	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Visite guidate subacquee	€ 3,00 per visitatore subacqueo		€ 500,00 (forfetario)	€ 1.000,00 (forfetario)

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Visite guidate subacquee senza autorespiratore (snorkeling, seawatching)	--	--	€ 100,00	€ 250,00
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 5,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 50,00
Navigazione da diporto per natanti non residenti (Zona B di Marettimo)	€ 5,00	€ 20,00	--	--
Ancoraggio				
–natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00
–natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 10,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 60,00
–imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 15,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
–imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 20,00	€ 40,00	€ 75,00	€ 150,00
–navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 30,00	€ 60,00	€ 120,00	€ 200,00
Ormeggio ai campi boe (rilascio presso uffici o sul sito web)				
–natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 20,00	€ 80,00	€ 120,00	--
–natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 25,00	€ 100,00	€ 160,00	--
–imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 30,00	€ 120,00	€ 200,00	--
–imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 40,00	€ 160,00	€ 250,00	--
–navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 70,00	€ 250,00	€ 450,00	--
Ormeggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso i campi boe)				
–natanti con l.f.t. < 6,0 m	€ 25,00	€ 90,00	€ 140,00	--
–natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 30,00	€ 120,00	€ 180,00	--
–imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	€ 35,00	€ 150,00	€ 230,00	--
–imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	€ 45,00	€ 180,00	€ 280,00	--
–navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 75,00	€ 300,00	€ 500,00	--
Ormeggio presso le strutture portuali				
€ 1,50 al giorno per ogni unità ormeggiata				
Whale-watching				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 50,00	€ 150,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 150,00	€ 400,00
Visite Guidate				
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 75,00	€ 150,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 150,00	€ 400,00
Unità da traffico				
Trasporto Passeggeri	€ 1,50 a passeggero			
Trasporto di linea	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 20,00*	€ 50,00*
Locazione e noleggio				
–natanti con l.f.t. < 6,0 m	4,00	16,00	€ 30,00	€ 60,00
–natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	5,00	20,00	€ 40,00	€ 80,00
–imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99m	8,00	30,00	€ 60,00	€ 120,00
–imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99m	10,00	40,00	€ 80,00	€ 150,00
–navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	12,00	50,00	100,00	200,00
Pesca sportiva non residenti				
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 5,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00

* Per ciascuna unità navale autorizzata;

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Pesca sportiva solo residenti				
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie e di profondità **, lenza per cefalopodi)	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– palangari di fondo da unità navale ***	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– prelievo ricci da terra (max 50/giorno) ***	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00
– prelievo ricci da unità navale (max 50/giorno) ***	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00

Servizio recupero rifiuti del diporto presso i campi boe	Sacchetto rifiuti differenziati	Sacchetto rifiuti indifferenziati
	€ 1,00	€ 3,00

** traina di profondità consentita solo ai residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni;

*** solo residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni.

6. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento

- a. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 5, ad eccezione del trasporto passeggeri e di linea, sono ridotti del 50% per i residenti e i proprietari di case nel comune di Favignana;
- b. i residenti nel Comune di Favignana maggiori di anni 65 sono esentati dal pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 5 relativi a immersioni, navigazione da diporto, ancoraggio e pesca sportiva;
- c. dalla data di entrata in vigore del presente atto, i residenti e proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana sono esentati dal pagamento dei corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione da diporto nella zona A di Marettimo;
- d. dalla data di entrata in vigore del presente atto, i residenti e proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana sono esentati dal pagamento dei corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione da diporto nelle zone B.

7. Per le attività di visite guidate e noleggio di unità da diporto, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soggetti autorizzati che risultino in possesso dell'attestato di "Accompagnatore nautico per le visite guidate nell'Area marina protetta Isole Egadi", rilasciato dall'Ente gestore nel 2011 a seguito della frequentazione dell'apposito modulo formativo.

8. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 5, ad eccezione di quelli relativi alla pesca sportiva, sono ridotti del 30% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
- b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

9. Ai soggetti destinatari delle estensioni delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente disciplinare, non si applica il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 5.
10. Le premialità di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non sono cumulabili.
11. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi di cui al precedente comma 5.

Art. 16 - Sanzioni

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4, del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria, le Autorità che effettuano l'accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell'Area marina protetta possono procedere, contestualmente, all'irrogazione della relativa sanzione, dandone opportuna comunicazione all'Ente gestore.
2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento⁸, l'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo.

⁸ Il comma 5 dell'articolo 35 del regolamento stabilisce che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo sia determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima, a seguito di recidiva:	Si richiama l'art. 19, comma 3 della L. 394/91 in quanto la predetta attività può compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area.	Penale (art. 30, commi 1 e 7, L. 394/91)	-----	-----	-----
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	Il doppio del minimo: 51 € e sospensione autorizzazione per 7 gg. Qualora tale utilizzo improprio sia associato ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.	un terzo del massimo: 344 €	sanzione pecuniaria (il doppio del minimo: 51 €) e revoca dell'autorizzazione
Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *	-----	-----	-----
Alterazione dell'ambiente geofisico, discarica di rifiuti	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *	-----	-----	-----
Navigazione a motore in zona vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale	-----	-----	-----
Pesca vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *	-----	-----	-----
Violazione della disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D : un terzo del massimo: 344 €	Segnalazione all'autorità giudiziaria

* Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7, della L. 394/91.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Violazione della disciplina delle immersioni subacquee	Art. 14 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 14 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C: il massimo 1.032 €
Violazione della disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: la metà del massimo: 516 €	In zona B: il massimo 1.032 €
Navigazione da diporto in zona vietata	L. 172/2003, Art. 4, com. 2	da 200 € a 1.000 €	In zona B: un terzo del massimo: 333 €	In zona B: il doppio del minimo: 400 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Violazione della disciplina dell'ormeggio	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C: il massimo 1.032 €
Violazione della disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del Regolamento e Art. 6 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	in zona B e C*: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C*: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 18 del Regolamento e Art. 6 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C*: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C*: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C*: il massimo 1.032 €

* Per le violazioni nelle aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale di cui all'Articolo 18, comma 10.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Violazione della disciplina delle attività di trasporto passeggeri Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 19 del Regolamento e Art. 7 del Disciplinare Art. 19 del Regolamento e Art. 7 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 € In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 € In zona B, C e D: il massimo: 1.032 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina delle attività di visite guidate * Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 19 del Regolamento e Art. 8 del Disciplinare Art. 19 del Regolamento e Art. 8 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 € In zona B, C, D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 € In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 21 del Regolamento Art. 21 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 € In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 € In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg In zona B, C e D: il massimo 1.032 €
Disciplina dell'attività di piccola pesca professionale Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 23 del Regolamento Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 € ** In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 € ** In zona B, C e D: i due terzi del massimo: 688 € **	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 15 gg Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina della Pesca a grande circuizione e a strascico Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 23 del Regolamento Art. 23 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona D: il doppio del minimo: 51 € ** In zona D: il doppio del minimo: 51 € **	In zona D: i due terzi del massimo: 688 € ** In zona D: il massimo: 1.032 € **	Sanzione pecuniaria e revoca autorizzazione Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina del pescaturismo Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 24 del Regolamento Art. 24 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 In zona B, C, D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 € In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg Segnalazione all'Autorità giudiziaria

* Include le attività di Whale-watching

** Solo nel caso in cui non trovino applicazione le sanzioni di cui al D. Lgs. 4/2012. In tale caso la sanzione prevista va da 2.000 € a 12.000 € ed è irrogata dall'Autorità Marittima.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento) da comminarsi trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Disciplina dell'attività di pesca sportiva	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 € *	In zona B, C e D: un terzo del massimo: 344 € *.	Sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, c e D: il doppio del minimo: 51 € *	In zona B, c e D: la metà del massimo: 516 € *	In zona B: il massimo: 1.032 € *. In zona C e D: due terzi del massimo: 688 € *.
Pesca subacquea	Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 € *	In zona B e C il massimo: 1.032 € *, in zona D: la metà del massimo: 516 € *	Segnalazione all'Autorità giudiziaria

* Solo nel caso in cui non trovino applicazione le sanzioni di cui al D. Lgs. 4/2012. In tale caso la sanzione prevista va da 2.000 € a 12.000 € ed è irrogata dall'Autorità Marittima.